

ANCORS 24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI E RESPONSABILI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

N. 5 • APRILE 2018

SINDACATO DATORIALE

2018
APRILE

SICUREZZA SUL LAVORO
Sicurezza sul Lavoro
e Prevenzione
degli Infortuni

SICUREZZA SUL LAVORO
Ambienti Confinati e Rischi
per la Salute e Sicurezza,
Rilevamento Ambientale,
DPI e Piano di Emergenza

SICUREZZA SUL LAVORO
C'è Sicurezza?!

SICUREZZA SUL LAVORO
FORMAZIONE 4.0
L'importanza
delle Competenze
del Capitale Umano

**A.N.CO.R.S.**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI E RESPONSABILI
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - SINDACATO DATORIALE

SEDE NAZIONALE A.N.CO.R.S.
Via Rosa Jemma 2 - 84091 Battipaglia (SA)
Tel. 0828 031700 - Fax 0828 1890512
web: www.ancors.eu - mail: info@ancors.eu

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO 24ORE

Sommario

EDITORIALE	3
PRESENTAZIONE A.N.CO.R.S.	4
NEWS / APPROFONDIMENTI "SICUREZZA SUL LAVORO"	
• LA RESPONSABILITÀ DELLA PREVENZIONE <i>Cons. Vincenzo Solombrino - Presidente Osservatorio Sicurezza sul Lavoro "Napoli Città Sicura"</i>	6
• NUOVO GDPR 679/16: PUOI PROTEGGERE QUELLO CHE NON SAI DI AVERE? <i>Mosè Marchiori - Resp. Sede A.N.CO.R.S. Verona</i>	7
• C'È SICUREZZA?! <i>Arch. Sabrina Paola Piancone - Resp. Sede A.N.CO.R.S. Puglia</i>	8
• AMBIENTI CONFINATI E RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA, RILEVAMENTO AMBIENTALE, DPI E PIANO DI EMERGENZA <i>Ing. Celeste De Cata - Sede A.N.CO.R.S. Puglia</i>	11
• I NUOVI CONFINI DELLA PROTEZIONE GLOBALE E LE NUOVE PROFESSIONI DELLA SICUREZZA 4.0 <i>Enrico Molinari - Manager, Docente universitario e Portavoce del Presidente di Confassociazioni</i>	18
• SICUREZZA SUL LAVORO <i>Ing. Massimo Ramasco - Resp. Sede A.N.CO.R.S. Lombardia</i>	20
• SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI <i>Dott. Gianni Maragna - Resp. Sede A.N.CO.R.S. Veneto</i>	21
• FORMAZIONE 4.0 - L'IMPORTANZA DELLE COMPETENZE DEL CAPITALE UMANO <i>Dott. Francesco Telesca - Resp. Sede A.N.CO.R.S. Basilicata</i>	23
NEWS / APPROFONDIMENTI "CANTIERI"	
• LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E LAVORI IN APPALTO <i>Pierpaolo Masciocchi - Il Sole 24 Ore</i>	25
NEWS / APPROFONDIMENTI "ANTINCENDIO"	
• L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI SCUOLE E ASILI NIDO <i>Claudio Giacalone - Il Sole 24 Ore</i>	31
NEWS / APPROFONDIMENTI "AMBIENTE"	
• L'AUTORIZZAZIONE UNICA PER CENTRALI IDROELETTRICHE SI IMPUGNA DAVANTIAL TRIBUNALE DELLE ACQUE <i>Alessandro V. De Silva Vitolo - Il Sole 24 Ore</i>	34
NEWS / APPROFONDIMENTI "A.N.CO.R.S."	
• A.N.CO.R.S. ALLA CAMERA DEI DEPUTATI - CONVEGNO "FOCUS SULLA SICUREZZA" <i>in collaborazione con A.N.CO.R.S. e Confassociazioni Sicurezza</i>	36
• OCCHIO ALLA SICUREZZA Quotidiano online sulle tematiche della sicurezza sui luoghi lavoro, dell'ambiente e della formazione <i>Francesco Piccolo - Direttore Resp. "Occhio alla Sicurezza" e Resp. Media ANCORS24 e Social Media</i>	38
GIURISPRUDENZA	
• INFORTUNIO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO <i>Elio Cherubini - Il Sole 24 Ore</i>	40
• LE PROCEDURE SCORRETTE TOLLERATE <i>Mario Gallo - Il Sole 24 Ore</i>	41
L'ESPERTO RISPONDE	45
RASSEGNA NORMATIVA	46

Chiuso in redazione il 12 Aprile 2018

EDITORIALE



“In un mondo globale fatto di reti, di interdipendenze e di una fragilità in aumento costante, emergono in maniera significativa bisogni di sicurezza e di protezione sempre più forti - Fenomeni come la Brexit, l’elezione di Donald Trump negli USA e i risultati delle recenti elezioni italiane sono il segno che gli individui sentono il bisogno di processi in grado almeno di ridurre il livello di incertezza. Diminuire la soglia dei fattori negativi laddove non c’è la possibilità di lavorare su fattori positivi rappresenta la lezione appresa negli ultimi dieci anni di questo XXI secolo. Ed è per questo che noi professionisti della sicurezza dobbiamo essere uniti, perché solo in questo modo possiamo offrire una risposta a questa serie di bisogni, con concrete logiche di prevenzione e protezione delle persone nei diversi ambiti del lavoro e della sfera personale. È di fondamentale importanza che le risposte ai bisogni di

sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, siano costruite con il contributo di tutti e con il diretto coinvolgimento dei professionisti fortemente interessati alla sfida globale della competizione digitale, dove il singolo segmento di riferimento è all’interno di un sistema collaborativo di rete aperta”.

Buona Lettura a tutti!!!

Luigi Ferrara

PRESENTAZIONE A.N.CO.R.S.



A.N.CO.R.S.

Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul Lavoro

SEDE NAZIONALE

Via Rosa Jemma 2 - Centro Direzionale Pastena

84091 BATTIPAGLIA (SA)

Tel. 0828 031700 - Fax 0828 1890512

web: www.ancors.eu • mail: info@ancors.eu



A.N.CO.R.S. «Associazione Nazionale dei Consulenti e dei Responsabili della Sicurezza sul lavoro» è una associazione professionale e sindacale datoriale, senza scopi di lucro, costituita in base all'art. 39 della Costituzione Italiana.

L'Associazione, rappresentativa a livello nazionale, conta circa 7000 associati tra liberi professionisti ed aziende operanti nei settori dell'ingegneria civile, dell'edilizia, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del terziario, dei trasporti, dell'agricoltura, dei servizi, della Pubblica Amministrazione, della sanità e nelle aziende che impiegano nel loro specifico settore l'uso di macchine ed attrezzature. L'Associazione ha sede legale in Battipaglia (SA) e dispone di 160 sedi sull'intero territorio nazionale in Italia ed di cinque sedi di rappresentanza all'estero.

A.N.CO.R.S. quale parte sociale, mira alla tutela e alla promozione del sistema sicurezza, valorizzando il ruolo dei professionisti e delle aziende operanti nel settore, anche in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei. La sua "Mission" è quella di divulgare e promuovere la "cultura della prevenzione e della sicurezza" in tutti gli ambiti.

A.N.CO.R.S. ai sensi ed in applicazione della Legge 4/2013, è inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico quale associazione professionale che può rilasciare l'attestazione di qualità professionale ai propri iscritti.

A.N.CO.R.S. quale parte sociale, mira alla tutela e alla promozione del sistema sicurezza, valorizzando il ruolo dei professionisti e delle aziende operanti nel settore, anche in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei.

A.N.CO.R.S. in qualità di associazione nazionale sindacale è firmataria dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali (CCNL), registrati al CNEL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, edili e affini;
- CCNL per i dipendenti lavoratori delle aziende che operano nel settore del commercio, del terziario, della distribuzione, dei trasporti e dei servizi;
- CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole orto-floro-frutticole.

A.N.CO.R.S. quale associazione professionale e nazionale di categoria, aderisce a Confassociazioni, "Confederazione delle Associazioni Professionali", soggetto di rappresentanza unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti e delle Associazioni che esercitano attività professionali non organizzate in ordini e collegi, in Italia ed in Europa.

A Confassociazioni aderiscono 273 organizzazioni professionali tra soggetti di primo e secondo livello che riuniscono più di 466mila professionisti, circa 122mila imprese e rappresentano una parte fondamentale del sistema nervoso dell'economia italiana. Un sistema che genera il 9% del PIL del Paese (il 21% se si considerano le aziende collegate).

A.N.CO.R.S. fa parte dell'Osservatorio del comune di Napoli sulla Sicurezza sul lavoro "Napoli Città Sicura", con il quale ha progettato e organizzato in collaborazione con le Istituzioni e le parti sociali "Napoli Loves Sicurezza", tre giorni per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza a 360°.

A.N.CO.R.S. è soggetto formatore nazionale, ope legis, ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni ed è iscritta negli elenchi dei soggetti formatori per i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in tutte le regioni dove è stato creato un apposito albo: Regione Piemonte e Regione Sicilia, ed è soggetto formatore incluso nel registro informatizzato per i corsi in materia di attrezzature della Regione Veneto. In qualità di soggetto formatore nazionale ha organizzato ed erogato corsi di formazione in materia di sicurezza per grandi aziende ed enti.

A.N.CO.R.S. in accordo ed in collaborazione con **INAIL** ha in programma lo svolgimento del progetto denominato "Sicura-mente" per l'informazione e lo sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle piccole imprese edili ed agricole.

A.N.CO.R.S. è l'associazione che organizza il maggior numero di convegni e seminari per l'aggiornamento dei professionisti della sicurezza sul lavoro ad AMBIENTE LAVORO.

A.N.CO.R.S. è l'associazione che organizza il maggior numero di corsi per l'aggiornamento degli operatori all'utilizzo di trattori agricoli e di carrelli elevatori durante le maggiori fiere di settore: Eima International, Agrilevante, Fiera di Foggia, G.I.S., RIVE, Fieragricola di Verona.

A.N.CO.R.S. è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 - codice EA37 per progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale.

A.N.CO.R.S. progetta ed organizza Laboratori didattici per Scuole dell'Infanzia e per Scuole Primarie, in modo da far accrescere fin da bambini la consapevolezza dei rischi esistenti nell'ambiente circostante e per spargere semi che, daranno vita ad una corretta cultura della prevenzione e della sicurezza.

A.N.CO.R.S. è sponsor della squadra di calcio del Cariati (CS) e della rassegna teatrale del comune di Bellizzi (SA).



- 5**
SEDI ESTERE
- LIBANO**
 - MAROCCO**
 - SLOVENIA**
 - GRAN BRETAGNA**
 - ROMANIA**

NEWS/APPROFONDIMENTI "SICUREZZA SUL LAVORO"

LA RESPONSABILITÀ DELLA PREVENZIONE

Apprendo con sconcerto le tristi notizie dei gravi incidenti sui luoghi di lavoro, che ancora in queste ore, punteggiano le pagine di cronaca nazionali. La lunga scia di piccoli e grandi drammi che scorre con amara inesorabilità lungo il nostro Stivale deve interrompersi, bisogna fermarla a monte, prevenirla.

Oltre a tenere sempre alta la guardia e ad aggiornarsi costantemente sulla conoscenza dei rischi nascosti e delle buone pratiche da adottare, penso sia giusto soprattutto porre l'accento sul concetto di prevenzione, e quale migliore strategia per ottenerla, se non cominciare a coltivarla presso le generazioni più giovani? Fin da subito, da Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza sui luoghi di Lavoro del Comune di Napoli, nell'elaborare la calendarizzazione di manifestazioni annuali su tali tematiche, ho avvertito la necessità di pensare alla realizzazione di un evento che avrebbe dovuto coinvolgere giovani alunni, al fine di stimolare ancora di più la loro cultura del buon senso e dell'attenzione ai potenziali rischi che li circondano, senza ansie ma con la giusta lucidità nel saperli riconoscere e disinnescare.

Così è nato e si è rivelato un grande successo, il progetto "Sono un Cittadino Responsabile", rivolto agli alunni di tre scuole primarie della "periferia" di Napoli, sul tema della sicurezza stradale. Grazie al proficuo protocollo di intesa tra l'Osservatorio, L'Ufficio Scolastico Regionale, l'INAIL e il Comando della Polizia Municipale è stato possibile realizzare una due-giorni per ognuna delle classi aderenti in cui,



prima in aula, sono stati proiettati video, cartoni e slides circa l'importanza del rispetto delle regole da seguire durante tutto l'arco della propria giornata e

soprattutto in ambito stradale, ed un secondo appuntamento di pratica, presso una strada adiacente la loro scuola, in cui i ragazzi -accompagnati dagli agenti della Municipale e dotati di pettorina di piccolo agente- hanno fatto a gara per "segnalare" i comportamenti giudicati scorretti e irrispettosi, con tanto di "multa" con post-it!



Ad ognuno di loro è stata -infine- consegnata la patente di "Cittadino Responsabile" con fototessera, perchè ognuno ha superato l'esame delle nostre più rosee aspettative: ebbene sì, anche i ragazzi della cosiddetta "periferia" hanno mostrato alta reattività ed attivo entusiasmo rispetto alle tematiche sulla sicurezza, recependo -anzi- prontamente l'importanza dell'esperienza alla quale hanno fattivamente partecipato. Se ognuno di loro -dunque- può davvero diventare il prossimo "Cittadino Responsabile", il prossimo

convinto testimone della cultura della sicurezza e della prevenzione, allora il nostro futuro può finalmente cominciare ad essere più roseo.

Cons. Vincenzo Solombrino

Presidente Osservatorio Sicurezza sul Lavoro "Napoli Città Sicura"

NUOVO GDPR 679/16: PUOI PROTEGGERE QUELLO CHE NON SAI DI AVERE?

Manca veramente poco: a partire dal 25 Maggio 2018 le aziende dovranno tassativamente applicare il GDPR (Regolamento 679/2016). Non è certo comparso improvvisamente: è già in vigore dal 24 Maggio 2016.

Saranno bastati due "lunghi" anni per permettere alle imprese, soprattutto alle più piccole, di digerire ed assimilare un'integrazione dell'ordinamento giuridico europeo di tale portata?

La risposta pare a dir poco ovvia. Lo stato dell'arte è una situazione in cui nemmeno gli addetti ai lavori hanno veramente le idee chiare su alcuni nodi decisivi. Che dire, ad esempio, delle diverse Associazioni rappresentative dei consulenti esperti in materia di Privacy? Basta scorrere i loro siti, partecipare ai numerosi convegni del momento o leggere le rispettive Newsletter per rilevare che non c'è accordo nemmeno sui requisiti di una figura centrale come quella del "Data Protection Officer".

Se gli esperti non sono giunti ad una visione condivisa su un simile tema, il mondo imprenditoriale non solo non pare ancora allineato alla nuova normativa, ma si interroga ancora se e in che misura sia tenuto ad adeguarsi al nuovo Regolamento sulla Privacy. In vero, le imprese si erano zelantemente impegnate ad applicare la precedente normativa sulla privacy. Ad esempio, avevano immediatamente fatto proprio quanto disposto dal "Decreto semplificazioni" n° 5 del 2012, che aveva abrogato l'obbligo di redigere il "Documento Programmatico Sicurezza Dati". Il passaparola, in quel caso, era stato fulmineo. Dato che ci stiamo esprimendo su una pubblicazione dedicata a diffondere la cultura della sicurezza, pare coerente rappresentare una riflessione sfruttando un parallelismo con il diritto vigente in materia di sicurezza sul lavoro. La domanda, in quest'ottica, è la seguente: PUOI PROTEGGERE QUELLO CHE NON SAI DI AVERE? Puoi elaborare un sistema interventi di prevenzione e protezione mirato alla salute e alla sicurezza di lavoratori che non sai di avere?

Qualsiasi consulente in materia di sicurezza sul lavoro, prima di elaborare un Documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), si pone nella condizione di identificare i gruppi omogenei di lavoratori esposti. La sua analisi non può prescindere dal riconoscimento delle posizioni aziendali e delle relative mansioni svolte "in concreto" (art. 299 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Ma non c'è bisogno di essere esperti del settore per capirlo. Coniugando il tema della sicurezza in altri ambiti, un qualsiasi imprenditore sa che censire o inventariare il patrimonio aziendale gli permette di mettere in atto una serie di azioni di tutela del medesimo. Un'accorta gestione di impresa presuppone la consapevolezza che il suddetto principio vale anche in materia di sicurezza dei dati e tutela della privacy. Pur essendo vero che la definizione di "dato personale" del D.Lgs. 196/03 è stata modificata togliendo il riferimento che vi faceva rientrare anche le informazioni relative alle "persona giuridiche, enti od associazioni" (modifica di cui all'art. 40, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), il GDPR 679/16 conferma in ogni caso che va tutelata "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

La realtà che spesso riscontriamo, invece, è che molte imprese non ha mai quantificato e qualificato le categorie di dati personali che trattano ed i relativi "trattamenti", ossia le operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati ed applicate ai dati medesimi. In questo senso, ci si chiede se l'adempimento del "Registro dei Trattamenti" introdotto dall'art. 30 del Regolamento possa essere utile a prescindere dalle esclusioni di cui all'art. 30 comma 5. Come potrebbe un imprenditore sapere quali tipologie di dati tratta la sua organizzazione se non li ha mai censiti? Come potrebbe escludere di mettere in atto dei trattamenti rischiosi se non ha mai effettuato un inventario degli stessi? Nella rivoluzione del 4.0, potrebbe escludere di dover dimostrare una vigilanza sui trattamenti affidati in outsourcing?

*Potremmo elencare almeno un centinaio di altre domande retoriche, ma temiamo che la risposta rimarrà la stessa. E allora concludiamo ribadendo il punto: **puoi proteggere ciò che non sai di avere?***

di Mosè Marchiori

Resp. Sede A.N.CO.R.S. Verona

C'È SICUREZZA?!

La sicurezza rappresenta un'opportunità per l'azienda per imporsi sul mercato con un'immagine di maggiore affidabilità ed eccellenza.



Di per sé la violazione delle norme previste dal **D.lgs 81/08** sulla sicurezza costituisce un illecito ma se poi, per effetto di quelle violazioni, si verifica un incidente sul lavoro o una malattia professionale, il titolare dell'azienda risponderà a titolo personale di reati ben più gravi, quali le lesioni personali o l'omicidio colposi aggravati e l'azienda stessa risponderà in proprio ai sensi del **Decreto 231**.

Investire nella sicurezza è fondamentale per tutte le aziende perché consente di prevenire i rischi di infortuni dei lavoratori, di incidenti sul posto di lavoro e di interruzioni dell'attività produttiva.

Soprattutto i piccoli imprenditori hanno difficoltà a mantenersi costantemente aggiornati sulla normativa da seguire, perché è complessa e in continua evoluzione. La sicurezza sul lavoro non deve essere vista come un obbligo, ma come un dovere del datore di lavoro, un valore aggiunto imprescindibile da qualunque attività lavorativa.

Le aziende sono alla continua ricerca di miglioramenti per rendere il lavoro più sicuro per i principali soggetti interessati, cioè i lavoratori. I vantaggi per un'azienda che investe nella sicurezza sul lavoro sono numerosi. Prima di tutto perché migliorare gli standard della sicurezza consente di ridurre il numero di infortuni e malattie professionali dei lavoratori.

Il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro è importante non soltanto dal punto di vista umano, perché diminuisce il dolore e la sofferenza dei lavoratori, bensì anche da una prospettiva economica, perché contribuisce a garantire il successo e la sostenibilità delle imprese nonché, nel lungo termine, il proliferare delle economie.

Ogni anno, ci sono 4,9 milioni di infortuni. Il costo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è compreso, per la maggior parte dei paesi, tra il 2,6% e il 3,8% del prodotto interno lordo (PIL).

Un costo che grava sulle singole aziende, ma anche sull'economia nazionale.

Al contrario, le economie nazionali e le aziende che hanno introdotto standard migliori di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) tendono ad avere meno problemi. Un ambiente di lavoro sicuro e salubre, quindi, è un buon affare. Indipendentemente dal vostro settore di attività o di interesse, troverete qui informazioni e consigli utili per capire cosa significa garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre– in che modo questo fattore è collegato al rendimento economico e perché vale la pena investire in una buona politica di SSL. Una buona politica di SSL serve a distinguere le aziende migliori dalla massa.


Per migliorare la SSL in una grande azienda sono necessarie un'attenta analisi dei fattori ambientali, organizzativi e professionali, nonché caratteristiche umane e soggettive che possono influenzare il comportamento sul lavoro.

Ecco alcuni esempi pratici:

- *riprogettare il luogo di lavoro e delle postazioni di lavoro, per garantire una maggiore produttività e ridurre i rischi di SSL (per esempio, i disturbi muscolo-scheletrici);*



- *attuazione di programmi preventivi di screening sanitario e di sorveglianza sanitaria;*
- *Miglioramento della definizione delle mansioni di lavoro e dell'equilibrio tra vita e lavoro, per ridurre i rischi di SSL e stimolare la motivazione dei lavoratori.*



- *Se l'azienda riesce a prevenire e a controllare i rischi di SSL in maniera efficace, molti dei benefici aziendali della SSL verranno da sé. Stare a guardare non è una soluzione. Al contrario, intervenire con azioni efficaci può comportare per l'azienda profondi vantaggi, ampi profitti e un miglioramento del profilo aziendale verso l'esterno;.*



Cliccare sempre la sicurezza, significa scegliere la vita!

- *E scegliere la vita, significa creare e donare Salute a se stessi solo quando utilizziamo le nostre risorse in maniera intelligente per lo svolgimento dei nostri compiti e l'espressione autentica delle nostre capacità, non solo per noi stessi ma anche per gli altri che sono intorno!*

PRENDERSI CURA DI SE, È UN PERCORSO CHE DURA TUTTA LA VITA...FALLO ANCHE TU!

Arch. Sabrina Paola Piancone
 Resp. Sede A.N.CO.R.S. Puglia

AMBIENTI CONFINATI E RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA, RILEVAMENTO AMBIENTALE, DPI E PIANO DI EMERGENZA

Introduzione

Per "ambiente confinato" si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi.

Prima di eseguire lavori e durante il loro svolgimento, è necessario verificare che nell'ambiente confinato ci sia una concentrazione di ossigeno adatta alla respirazione (21%) e non vi siano concentrazioni di agenti chimici asfissianti, tossici o infiammabili.

Il monitoraggio dell'aria deve essere effettuato a diversi livelli di altezza per tenere conto della differente stratificazione delle possibili sostanze pericolose. Laddove possa esservi il dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera vanno adottate specifiche cautele

Paragrafo 1 - Carenza di O₂

CONCENTRAZIONE O₂	EFFETTI
21	Tipica concentrazione in aria
19.5	Minimo livello di sicurezza - % necessaria per una vita normale
15 - 19	Primi sintomi di anossia. Affaticamento, diminuzione della capacità lavorative. Condizioni particolarmente negative persone con problemi cardiaci, respiratori o circolatori.
12 - 15	Respirazione difficoltosa, aumento battito cardiaco, scarsa coordinazione muscolare, diminuzione delle capacità percettive e di elaborazione cognitiva
10 - 12	Ulteriore incremento nelle difficoltà di respirazione, incremento battito cardiaco, capogiro, vertigini, labbra blu, confusione mentale, difficoltà di performance.
8 - 10	Incapacità di ragionare, nausea, vomito, incoscienza, labbra blu, svenimento, incapacità di muoversi liberamente
6 - 8	Esposizione 4 minuti: ricovero con trattamento clinico Esposizione 6 minuti: 50% di probabilità di morte Esposizione 8 minuti: 100% probabilità di morte
< 6	Coma in 40 secondi, convulsioni, blocco della respirazione, morte.


(Da: Hazards of Nitrogen and Catalyst Handling, Institution of Chemical Engineers, 2004)

Cosa può determinare insufficienza di O₂

- pulizia dello spazio limitato con un gas inerte per eliminare gas, fumi, vapori o aerosol infiammabili o tossici;
- processi biologici naturali che consumano ossigeno (es: fogne, serbatoi stoccaggio, scoli acqua piovana, pozzi, gas di fermentazione in silos sigillati con cereali);
- vasi di fermentazione, nella preparazione di infusi o negli spazi utili di carico a causa, (trasporto di legname, prodotti in legno, torniture o sfridi in acciaio, prodotti vegetali, grano, carbone, ecc.);

- *recipiente completamente chiuso per un certo periodo di tempo (soprattutto quelli in acciaio), il processo di ossidazione riduce O₂;*
- *aumento dei livelli di anidride carbonica a causa dello sfaldamento di calcare associato ad operazioni di drenaggio quando lo stesso è bagnato;*
- *operazioni di bruciatura e lavori, quali saldatura e levigatura, che consumano ossigeno;*
- *spostamento di aria durante il congelamento dei tubi, per esempio, con azoto liquido;*
- *consumo graduale dell'ossigeno con il respiro dei lavoratori in spazi limitati e nei quali la fornitura di aria sostitutiva non è adeguata;*
-

VENTILAZIONE



Misurare l'Ossigeno

- *La misura dell'ossigeno di solito va fatta con sensori elettrochimici; Questi sensori hanno una vita limitata nel tempo anche se non vengono usati. La vita media è di 2-3 anni;*
- *Anche in uno scavo aperto possiamo avere deficienza di ossigeno, dipende dalla natura del terreno o dalla presenza nelle vicinanze di discariche o industrie chimiche;*
- *In commercio esistono strumenti che non necessitano di alcuna manutenzione, hanno una durata di 2 anni poi devono essere eliminati. Solitamente hanno solo soglie di allarme pre-impostate;*
- *Altri strumenti invece hanno la possibilità di vedere la lettura e possono avere la possibilità di avere una sonda per la misurazione a distanza.*

Strumenti di rilevazione: OSSIGENO



Paragrafo 2 - Incendio/Esplosione


Il rischio di incendio ed esplosione è legato alla formazione, raccolta o accumulo di sostanze infiammabili in concentrazioni tali da essere innescate da una sorgente presente sul posto od ivi trasportata (scariche elettriche ed elettrostatiche, scintille prodotte per urto ed attrito, fiamme libere, superfici calde, onde elettromagnetiche, altre).

- I lavori in ambienti confinati in cui sono presenti atmosfere con potenziale rischio di incendio ed esplosione devono essere eseguiti adottando specifiche misure di prevenzione e protezione; tali misure consistono ad esempio:
 - eliminazione delle sostanze e miscele infiammabili, se possibile;
 - impiego di attrezzature protette;
 - applicazione di procedure tecniche ed organizzative (ad esempio chiusura linee di comunicazione con - l'ambiente confinato, valvole o altro).


I principali parametri che bisogna conoscere sono:

- **Intervallo di esplosione** - intervallo di concentrazione di una sostanza infiammabile in aria entro il quale si può verificare un'esplosione;
- **LEL** - limite inferiore dell'intervallo di esplosione;
- **Temperatura d'infiammabilità** - temperatura al di sopra della quale dalla superficie di un liquido infiammabile si liberano vapori in concentrazione tale da incendiarsi.


Sostanze	Temperatura di INFIAMMABILITA'(C°)
Acetone	-18
Benzina	-20
Gasolio	65
Alcol etilico	13
Alcol metilico	11
Toluolo	4
Olio lubrificante	149



Strumenti di rilevazione: ESPLOSIMETRO



Paragrafo 2 - Sostanze pericolose



LUOGHI DOVE SI POSSONO TROVARE SOSTANZE PERICOLOSE

- nelle fogne, nelle bocche di accesso e nei pozzi di connessione alla rete;
- negli accessi ai serbatoi e nei recipienti con connessioni alle tubazioni;
- negli scavi e nei fossi contenenti terreno contaminato, come scarichi di rifiuti;
- lavori di saldatura o combustione per eccesso di ossigeno.

Strumenti di rilevazione: Identificazione e Misura Gas

- sensori infrarosso (per CO₂)
- sensori elettrochimici (CO, H₂S, NH₃, Cl₂, O₃, HCN, NO_x, SO₂,...)
- sensori "pid" (fotoionizzazione) benzene, dicloroetano, etilene, fenolo, stirene, xilene, solventi organici in genere
- fialette (sistema semplice, errore -15%-25%)



Paragrafo 4 - Difficoltà accesso/uscita

Per quanto riguarda l'accessibilità, vanno considerate le dimensioni, il numero e la posizione spaziale degli accessi oltre alle eventuali difficoltà nel raggiungere determinate posizioni all'interno del locale confinato (ad esempio, presenza di setti di separazione come nelle autocisterne, di paratie nelle navi, di cunicoli, di ingombri quali scale, paranchi, tubi di ventilazione, conformazione non rettilinea, ecc.).


Per definire le dimensioni minime delle aperture di accesso è necessario innanzitutto riferirsi alle norme tecniche disponibili.

Le dimensioni così ottenute vanno poi verificate in relazione alla necessità di "consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi" (D.Lgs 81/08 art. 66 e ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PER I LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI 11 allegato IV punto 3.1) e alle esigenze di utilizzo di specifiche attrezzature per il salvataggio (autorespiratori, ecc.).

Infine occorre tener conto anche dell'eventuale ingombro rappresentato da servizi tecnici quali ad esempio tubazioni per l'aria, cavi elettrici, ecc. Esistono alcune norme tecniche che si occupano di definire le misure antropometriche medie del corpo umano: UNI EN 547-1:1998 "Misure del corpo umano; Utilizzando i riferimenti in esse riportati, è possibile ricavare la cosiddetta "ellisse del corpo", avente come asse maggiore la larghezza delle spalle (60 cm) e come asse minore la profondità del corpo (45 cm). L'ingombro del corpo umano immobile può essere espresso attraverso tale ellisse.

Se le dimensioni sono minori di quelle sotto indicate significa che vi è, con ragionevole sicurezza, una reale difficoltà per l'accesso e di conseguenza una condizione di rischio.

Sempre all'interno di tali norme tecniche, si possono trovare ulteriori riferimenti alle dimensioni di accesso differenziandole in base alla postura ed al movimento del corpo.



- o passo d'uomo con necessità di effettuare movimenti rapidi;
- o apertura per l'entrata in postura inginocchiata a terra;
- o apertura per movimento verticale in un condotto circolare usando una scala interna;
- o apertura per un movimento orizzontale in avanti in postura eretta;
- o apertura per un movimento laterale orizzontale in postura eretta per brevi tratti.

Le dimensioni minime vanno aumentate qualora si preveda di utilizzare bombole o Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che aumentino gli ingombri.

Paragrafo 5 - D.P.I.

- A) ELIMINARE IL RISCHIO
- B) CONTENERE IL RISCHIO
- C) SEPARARE IL RISCHIO DALL'AMBIENTE
- D) USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

È necessario che i lavoratori siano provvisti dei DPI idonei e li utilizzino secondo quanto prescritto. Il personale deve disporre almeno del seguente equipaggiamento:

- Maschera con filtro o respiratori isolanti;
- Elmetto per la protezione della testa da caduta di materiale dall'alto o dall'urto con oggetti; Imbragatura di sicurezza;
- Guanti di protezione;
- Protezione degli occhi se si è esposti a sostanze pericolose, proiezione di schegge, ecc;
 - Calzature di sicurezza;
 - Indumenti di protezione.

In funzione delle evidenze dell'analisi dei rischi effettuata per lo specifico lavoro, potranno altresì ritenersi necessari ulteriori DPI, quali ad esempio dispositivi per la protezione delle cadute dall'alto.


D.L.vo 81/08 - Articolo 121. Presenza di gas negli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

UNI 10720/1998 - EN 529/2006, "Guida alla scelta e all'uso degli Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie"



- a) *D.P.I. A FILTRO: dipendenti dall'atmosfera ambiente, quando il tasso di O₂ è superiore al 19,5% (facciali filtranti, semimaschere, maschere intere);*
- b) *D.P.I. ISOLANTI: (respiratori alimentati ad aria o autorespiratori), indipendenti dall'atmosfera ambiente, quando il tasso di O₂ è inferiore al 19,5%. Il principio si basa sulla fornitura di aria respirabile prelevata da «zone pulite» oppure da bombole o fonti esterne quali reti di aria compressa.*

Paragrafo 5 - Piano di emergenza

Un P.E. deve essere:

- **Esauritivo** *Eventi incidentali credibili
Effetti e gli eventi sull'uomo*
- **Essenziale** *Informazioni indispensabili*
- **Memorizzabile** *Non può essere consultato durante un'emergenza*
- **Chiaro** *Attribuzione di responsabilità
Assegnazione dei compiti
Individuazione delle modalità*
- **Aggiornabile** *Definire un sistema di aggiornamento*

Condizioni da considerare:

- *Le CARATTERISTICHE DEI LUOGHI*
- *I SISTEMI DI ALLARME*
- *IL NUMERO DI PERSONE PRESENTI, loro UBICAZIONE e MOBILITÀ*
- *I LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI*
- *IL NUMERO DI INCARICATI al controllo dell'attuazione del piano di emergenza e all'assistenza nell'evacuazione*
- *IL LIVELLO DI ADDESTRAMENTO fornito al personale*
- *I D.P.I. messi a disposizione*

Le misure d'emergenza variano a seconda del rischio

Devono essere presi in esame:

- **Sistemi di comunicazione:** *Modalità di segnalazione dell'emergenza dall'interno dello spazio confinato a chi lavora all'esterno, così da permettere l'inizio delle operazioni di soccorso.*
- **Dispositivi di soccorso e rianimazione:** *La scelta dei dispositivi appropriati per il soccorso e la rianimazione dipende dal tipo di emergenza che potrebbe verificarsi. Nei luoghi di lavoro in cui è previsto l'uso di tali dispositivi da parte dei soccorritori, è fondamentale che siano preparati ad un loro corretto uso.*
- **Competenze dei soccorritori:** *E' necessario che i soccorritori siano adeguatamente preparati, sempre pronti e capaci di usare qualsiasi dispositivo di soccorso, come ad esempio respiratori, funi di salvataggio e attrezzature per l'estinzione di incendi. Anche i soccorritori devono provvedere alla propria sicurezza con una protezione adeguata al tipo di emergenza.*
- **Spegnimento degli impianti circostanti:** *Prima di iniziare qualsiasi operazione di soccorso, potrebbe essere necessario spegnere gli impianti collocati nelle immediate vicinanze dello spazio confinato.*
- **Procedure di primo soccorso:** *Al fine di assicurare l'utilizzo corretto dei dispositivi di primo soccorso, è necessario l'intervento di soccorritori esperti.*
- **Servizi di soccorso locali:** *Modalità per informare i servizi di soccorso locale (ad esempio i vigili del fuoco) in caso di emergenza. La lista delle informazioni utili da fornire loro circa i pericoli che potrebbero incontrare all'interno dello spazio confinato.*

Ing. Celeste De Cata

Sede A.N.CO.R.S. Puglia

I NUOVI CONFINI DELLA PROTEZIONE GLOBALE E LE NUOVE PROFESSIONI DELLA SICUREZZA 4.0

Dal guardiano dei periodi di quarantena al facilitatore dello smaltimento dei dati personali, dal mentor della vita post nucleare all'agente di polizia per la sicurezza del clima e al predittore di calamità: un viaggio tra le professioni che cambieranno il futuro. E che si studiano già nelle Università.

Il concetto di sicurezza ha assunto negli ultimi anni una valenza molto più ampia, tanto da ridisegnare, a livello sia aziendale sia personale, il rapporto che ciascuno ha con lo spazio e il tempo.

La storia dell'evoluzione della sicurezza attraverso i secoli è quanto mai affascinante, se consideriamo che già nel IV secolo a.C. Ippocrate insegnava ai suoi discepoli la relazione tra lavoro e malattie, prassi che portò 300 anni dopo l'imperatore Tiberio Claudio Druso a ridare la libertà a qualsiasi schiavo si ammalasse nell'esercizio delle sue funzioni. Regola "senza se e senza ma", con pena capitale per tutti quei padroni che - come da usanza - uccidevano il servo ammalato. Un ulteriore e grande passo fu fatto nel Medioevo, considerato dai più un periodo buio, ma che in realtà ci ha donato molte invenzioni utilizzate ancora oggi quotidianamente: dagli occhiali alla bussola, dal timone all'orologio, senza contare che, proprio in quel periodo, le corporazioni di arti e mestieri iniziavano a garantire le prime cure mediche ai propri associati insieme ad un pacchetto di assistenza personale di tipo mutualistico.

Ma cosa si intende oggi per sicurezza? Su quali dispositivi e su quali tecnologie di protezione le persone si concentrano a metà strada tra reale necessità e moda? E quali aree della vita quotidiana saranno più protette in futuro grazie all'innovazione digitale tipica della Quarta Rivoluzione Industriale?

Per rispondere ad alcune di queste domande nasce una nuova forma di economia, già entrata nelle aule delle Università 4.0 che desiderano realmente preparare gli studenti al futuro. Stiamo dunque assistendo allo sviluppo dell'economia della sicurezza - la cosiddetta Security Economy - in cui i sensori, i dispositivi indossabili, la locazione di bunker fortificati e una domotica spinta sino al dialogo con il proprio frigorifero, hanno permesso di sviluppare nuovi prodotti di marketing ipertecnologici, costruiti sui desideri (e sulle paure) delle persone. Se si naviga un po' in rete utilizzando la parola chiave "sicurezza", non è infatti difficile trovare un elenco di servizi e di prodotti di Intelligenza Artificiale pensati per ripulire l'hard disk da software spioni utilizzati dai concorrenti sleali per individuare i nostri investimenti d'impresa, oppure BOT (la mitica graffetta Office è considerata il primo esempio) che analizzano le nostre abitudini finanziarie, sino ad arrivare ai 600 bunker costruiti in sud Dakota per gestire un Armageddon e andati a ruba anche tra i top manager di multinazionali come Facebook, IBM, Alibaba e molte altre aziende insospettabili magari persino italiane. Un'apocalisse che, in attesa del Giudizio Universale, ha anche risvolti positivi poiché dà spazio a nuove professioni, specializzate in aree di sicurezza mai esplorate.

Allontanando allora da noi l'idea che la fine del mondo sia vicina e analizzando gli investimenti in Global Security di quasi tutti gli Stati, osserviamo che il tema della protezione ha oggi una centralità mai vista prima. E non solo a livello industriale e tecnologico, ma anche nel settore pubblico. Non ci deve quindi stupire la nascita di nuove

professioni che oggi identifichiamo come originali, ma che tra pochi anni faranno la differenza tra l'era dell'uomo e quella delle macchine, sempre e inevitabilmente programmate grazie alla nostra capacità creativa, ineludibile in ogni percorso di crescita di questo mondo.

E allora incontreremo tutor della sicurezza che ci insegneranno come utilizzare, in una sola App, tutti gli strumenti di protezione fisici e logici per ottimizzare il nostro tempo, oppure esperti per lo smaltimento dei dati personali che aiuteranno chi lo chiede a scomparire dai database, o ancora manager della vita digitale che faciliteranno le nostre comunicazioni con i robot; nasceranno poi operatori di cybersecurity per imprese e i mentor della vita oltre il conflitto nucleare ci spiegheranno come ricominciare a vivere in un Mondo 0.0. Senza dimenticare professioni come il plant & programme manager di nuovi insediamenti umani nello spazio, il predittore di calamità e di disastri che, analizzando Big Data incrociati con serie storiche, aiuteranno i Governi a prendere le giuste decisioni, il garante dei periodi di quarantena e dell'inviolabilità delle città isolate durante le epidemie in caso di diffusione di virus mortali oppure l'agente di sicurezza del clima come guardiano delle scorte di ioduro di argento, elemento chimico che, se immesso nell'aria con semplici razzi, è in grado di modificare i fenomeni atmosferici da una parte all'altra del mondo.

Comunque vada, prevenzione e sicurezza saranno presenze costanti delle nostre vite terrene.

E forse oltre.

| **Enrico MOLINARI** © | 2018

Manager, docente universitario e Portavoce del Presidente di CONFASSOCIAZIONI

Keywords & tag: #sicurezza, #smartcity, #capitaleumano, #innovazione, #professioni40, #futureisnow #IoT

SICUREZZA SUL LAVORO

La sicurezza sul lavoro è dinamica, si evolve nel tempo così come si evolvono gli ambienti di lavoro, le tecniche lavorative, i materiali e le attrezzature. È necessario quindi che anche chi promuove la sicurezza, chi fa di questa materia la propria professione sia adeguatamente al passo ed aggiornato.

Ma questo non può più avvenire solo con la partecipazione a corsi di aggiornamento, con la manualistica e la letteratura, elementi sicuramente indispensabili per ogni professionista ma ad oggi non più sufficienti, deve necessariamente essere integrata da un confronto direi quasi quotidiano tra professionisti ed esperti del settore, per una crescita sinergica ed efficace delle figure coinvolte.

Il luogo dove ognuno può trovare questo confronto, questa possibilità di chiedere, arricchirsi ed arricchire è a mio parere all'interno di associazioni professionali che raccolgono quanti si occupano quotidianamente di sicurezza sul lavoro. Naturalmente è spontaneo e naturale pensare ad A.N.CO.R.S. come luogo privilegiato di aggregazione proprio nell'ottica sopra descritta: luogo virtuale attraverso il confronto e il contatto tramite tutti i canali digitali e tecnologici, ma anche fisico, di incontro personale negli eventi organizzati nel corso dell'anno.

Un'associazione non deve essere solo uno strumento per rilasciare attestati, validare corsi o ottenere certificazioni: deve essere un luogo di crescita, di specializzazione, dove trovare risorse che il professionista non possiede personalmente o tra i propri collaboratori; un luogo dove vedere messe in discussione le proprie certezze, ma non per aprire una "crisi professionale", ma per essere sicure di non sedersi sui risultati acquisiti per essere pronti ad affrontare sempre al meglio le sfide del mondo del lavoro.

Credo di non sorprendere nessuno affermando che tutti noi siamo fortunati ad avere A.N.CO.R.S. al nostro fianco, di farne parte e di partecipare attivamente alla sua vita sempre più lanciata verso obiettivi entusiasmanti; vale sicuramente la pena che tutti i soci A.N.CO.R.S. si impegnino perché l'associazione sia sempre più nota e diffusa, che i traguardi finora raggiunti siano pubblicizzati e diffusi, così come quelli ancora da raggiungere. La crescita della nostra associazione è la nostra crescita, i suoi successi i nostri successi. L'impegno profuso da ognuno viene ripagato con quanto A.N.CO.R.S. offre ai propri associati: ritorniamo quindi all'affermazione iniziale, saremo cioè professionisti con una marcia in più, preparati e pronti a vivere la sicurezza in un mondo 4.0.

Ing. Massimo Ramasco

Resp. Sede A.N.CO.R.S. Lombardia

SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

La prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori non è solo un diritto o un dovere, ma gli stessi lavoratori hanno bisogno di sentirsi sicuri sul lavoro e percepire le azioni di tutela della loro salute.



Solo un coinvolgimento attivo di tutte le funzioni, ma anche creando dei gruppi di lavoro fra i vari lavoratori, affidandogli dei compiti specifici ovvero la raccolta di informazioni dettagliate su rischi specifici e sulle misure di prevenzione che loro ritengono applicabili per eliminare o ridurre al minimo il rischio stesso laddove non sia eliminabile in relazione anche alla loro classe di pericolosità. La loro vita e la loro salute devono essere protette dalle situazioni di pericolo e di rischio che si possono venire a creare sul posto di lavoro o durante l'adempimento delle mansioni lavorative. Anche il datore di lavoro deve essere attivamente coinvolto, anche se questo è sottinteso dagli obblighi normativi che gli attribuiscono, ma che spesso sono delegate ad altre figure una fra le quali l'RSPP o il professionista esterno. Le regole in merito alla sicurezza sul lavoro e gli obblighi per lavoratori e aziende sono disciplinate dal Testo Unico, ovvero il Decreto Legislativo 81/2008 e alle norme correlate. Tuttavia chiunque opera nell'ambito della sicurezza sul lavoro e nella tutela della salute dei lavoratori non può tenere conto solo del testo unico D.lgs. 81/08 ma anche di tutte le normative verticali che possono essere correlate all'attività specifica dell'azienda interessata es. le norme di prevenzioni incendi. Ma chi effettua la valutazione dei rischi deve tener conto anche degli aspetti ambientali come: le emissioni, i rifiuti, gli scarti e gli scarichi di sostanze ecc. che comunque possono impattare con l'attività di ogni singolo lavoratore. Nelle aziende, l'RSPP, il datore di lavoro e i Dirigenti devono predisporre e gestire le postazioni, le mansioni, unitamente alle macchine agli impianti secondo l'organizzazione dell'impresa in modo tale da proteggere tutte le figure che lavorano in azienda come il Datore di lavoro e qualsiasi lavoratore od operatore interno e esterno da qualsiasi fattore di rischio che potrebbero pregiudicarne la vita e la salute. La legge ai fini del miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro ha introdotto l'obbligo di regole, procedure e misure preventive da applicare ed efficacemente attuare al fine di garantire più sicuri i luoghi di lavoro, e di tutela della salute dei lavoratori.

L'art. 2087 del Codice Civile obbliga il datore di lavoro ad "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Tale obbligo, fa emergere 3 aspetti fondamentali per la gestione della prevenzione infortuni e la tutela della salute sul lavoro:

- *la particolarità del lavoro: la sicurezza riguarda tutti i rischi e i pericoli connessi a una specifica attività (esposizione a sostanze chimiche, fattori fisici/chimici/biologici, Organizzativi/psicosociali ecc. nonché alle diverse modalità di utilizzo di macchinari e attrezzature in relazione al tipo di processo o contesto aziendale) Va da sé che ogni lavoro è diverso da quello apparentemente simile, e che l'articolo del Codice Civile mette in evidenza;*
- *l'esperienza: è un altro elemento fondamentale che tiene conto dell'esperienza di quel lavoro posseduta dal lavoratore, dal datore di lavoro o dal lavoratore autonomo. Ciò mette in evidenza la consapevole conoscenza delle situazioni possibili di pericolo, ma anche delle modalità di applicazione degli interventi di prevenzione che dovrebbe consentire al datore di lavoro di effettuare le scelte coerenti con le modalità operative e del processo aziendale;*
- *la tecnica: si intendono le scelte secondo il progresso scientifico e tecnologico per garantire maggiore sicurezza al lavoratore. Tutto questo deve avvenire anche nell'ambito di una valutazione dei rischi specifici che tenga conto delle modalità operative e delle mansioni di ciascun lavoratore.*

Per perseguire efficacemente l'obiettivo e gestire in modo controllato i processi e le attività finalizzati a prevenire/minimizzare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, deve essere adottato ed efficacemente attuato un Sistema di Gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro accanto alla sicurezza aziendale e interconnessa con la tutela ambientale. Le azioni di miglioramento e mantenimento della sicurezza sul lavoro sono definite sulla base: degli obiettivi indicati nella Politica della Sicurezza aziendale; delle prescrizioni legali; degli esiti della valutazione dei rischi; dell'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro; degli impegni assunti nei confronti dei lavoratori, dell'organizzazione del lavoro, dell'ambiente e degli stakeholder. Il Sistema di Gestione deve essere attuato coinvolgendo tutti gli attori aziendali, in primo luogo i lavoratori - impegnati "sul campo" nei vari reparti o all'esterno nei campi, nei cantieri, nei porti, in mare, nei boschi ecc nell'ambito dei vari processi lavorativi. Adottare ed attuare efficacemente un "Sgsl" permette non solo all'azienda di ridurre il numero di infortuni sul lavoro, ma consente di accedere alla richiesta di riduzione del tasso di premio Inail e usufruire dell'esonero dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008).

*Gli elementi elencati nell'art. 30 si possono ritrovare anche nel Documento di valutazione dei rischi (DVR). Una sua attenta e precisa stesura e una effettiva applicazione di quanto in esso programmato e pianificato consente all'azienda di gestirne le responsabilità, ma soprattutto di prevenire gli infortuni e tutelare la salute dei lavoratori. D'altronde il sistema di gestione della sicurezza SGSL è un elemento a valle della valutazione dei rischi e non può prescindere dalla correttezza e dalla precisione di quest'ultima. **PROPRIO PER QUESTO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON DEVE ESSERE UN MERO SVILUPPO DERIVANTE DA UN SOFTWARE APPOSITAMENTE CONGENIATO E PRESCRITTO** ma una analisi attenta ed approfondita nonché correttamente contestualizzata che considera non solo il luogo di lavoro ma anche il modo con cui viene svolto il lavoro stesso, al fine di gestire il rischio residuo.*

Dott. Gianni Maragna

Resp. Sede A.N.CO.R.S. Veneto

FORMAZIONE 4.0 - L'IMPORTANZA DELLE COMPETENZE DEL CAPITALE UMANO

Con la quarta rivoluzione industriale cambia la fabbrica, cambia l'impresa e cambia il lavoratore, non scompare sia chiaro. In molti ritengono che con Industria 4.0, con l'automazione e interconnessione della produzione, i robot arriveranno a prendere il posto dell'uomo all'interno delle aziende, dimenticando il valore del capitale umano, non sostituibile da alcuna macchina.

I macchinari svolgeranno mansioni manuali e ripetitive, ma dietro di queste ci sarà sempre l'uomo con la sua intelligenza, creatività e capacità di prendere decisioni consentendone il funzionamento. A cambiare saranno le competenze che ogni lavoratore dovrà possedere per far funzionare le macchine. E' necessario quindi un reskilling delle competenze.

Il piano Industria 4.0 entra finalmente (con ritardo) nella seconda fase, la più delicata, quella della formazione. Dopo il poderoso piano di incentivi (tra tutti iperammortamento e superammortamento) per l'acquisto di macchinari e beni digitali che hanno rilanciato gli investimenti, nel 2018 parte la seconda gamba del piano voluto dal Governo per accompagnare le imprese nella quarta rivoluzione industriale: manager, quadri e operai potranno formarsi e aggiornarsi sulla manifattura 4.0 grazie agli incentivi fiscali sulla formazione.

*L'ultima legge di bilancio ha introdotto un'agevolazione fiscale per chi si vuole formare sulle tecnologie 4.0. L'incentivo consiste in un credito d'imposta (con un importo massimo annuale del bonus di 300milaeuro) pari al 40%, non del costo del corso o del master che sarà seguito dall'imprenditore e dai suoi dipendenti, ma del «**solo costo aziendale del personale dipendente**» (retribuzione e contributi a carico del datore), che sarà sostenuto nel periodo in cui lo stesso sarà «occupato in attività di formazione» 4.0. Saranno agevolate le spese sostenute nel 2018 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017).*

L'obiettivo formativo è acquisire le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. E cioè: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Tutte le tecnologie applicate sono divise in tre categorie: «vendita e marketing», «informatica» e «tecniche e tecnologie di produzione». Le attività di formazione dovranno poi essere «pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».

Spiccano tra gli ambiti formativi incentivabili nelle competenze di industria 4.0 anche settori come il commercio, la gestione del magazzino, i servizi ai consumatori, lo stoccaggio, le tecniche di dimostrazione, il marketing o le ricerche di mercato.

Va ricordato che l'incentivo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di spesa e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Lo stesso è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi, he dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Ma chi potrà erogare la formazione 4.0? Il Ministero dello Sviluppo economico mediante un decreto attuativo pubblicato lo scorso 20 marzo ha definito meglio i meccanismi della misura - a partire dai criteri di certificazione che dovranno essere molto rigorosi - e punta a non stringere troppo la platea dei formatori, tra cui si annoverano società specializzate e di consulenza, università, Its, «competence center» (i poli di eccellenza che aiuteranno le Pmi in industria 4.0), enti regionali di formazione e anche gli stessi fornitori delle tecnologie che potrebbero affiancare al bene digitale anche attività di formazione.

Dott. Francesco Telesca - Resp. Sede A.N.CO.R.S. Basilicata

Fonti: *Ilsole24Ore* - Ministero dello Sviluppo Economico

COLLANA 81

**LAVORATORI
RISCHIO ALTO**



LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E LAVORI IN APPALTO

Con risposta ad interpellato n. 1 del 14 febbraio 2018 il Ministero del lavoro è tornato sul tema della designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e di primo soccorso, chiarendo che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l'obbligo per l'appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.

L'occasione della pronuncia ministeriale discende da un quesito formulato da un datore di lavoro che, erogando servizi a soggetti committenti, richiede di sapere se gli obblighi di designazione degli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso aziendale possono essere fatti gravare sul committente in quanto chi ha formulato il quesito "si trova nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l'appalto, ma utilizza locali della committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.)".

Più precisamente, nell'interpellato venivano formulate le seguenti istanze:

"Per un datore di lavoro che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del datore di lavoro committente, l'obbligo imposto dall'art.18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 (ovvero quello di designare preventivamente gli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso aziendale) può ritenersi assolto attraverso la presa d'atto che il datore di lavoro committente ha predisposto un piano di gestione delle emergenze che coinvolge anche eventuali lavoratori di aziende terze?"

"Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i soggetti, anche appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?"

"La presa d'atto che il datore di lavoro committente ha predisposto un piano di gestione delle emergenze che coinvolge anche eventuali lavoratori di aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell'ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all'art. 26 del T.U. Sicurezza: questa presa d'atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l'obbligo per l'appaltatore di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008?"

Il tema posto è di indubbio interesse tanto che, prima ancora della Commissione Interpelli, ad occuparsene è stata anche la Suprema Corte di Cassazione che, con una nota sentenza 12 ottobre 2017 (Cfr. Cass. penale, Sez. IV, 12 ottobre 2017, n. 37588), ha affermato che la legge prevenzionistica estende gli obblighi di prevenzione dell'imprenditore ai rischi connessi ai lavori affidati ad imprese appaltatrici, subappaltatrici o a lavoratori autonomi, all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

L'espressione utilizzata dalla Corte si presta a ricomprendere nella sfera di operatività della norma non solo e non tanto la struttura "fisica" in cui si svolge l'attività imprenditoriale, il che sarebbe addirittura ovvio, ma, ove questa consista nella prestazione di un servizio e abbia, in quanto tale, carattere diffuso sul territorio, l'intera area economico/geografica entro la quale l'attività stessa è destinata a realizzarsi. L'idea di fondo è, insomma, che il datore di lavoro, quand'anche disarticoli il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali che gli consentano di alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, contestualmente dislocandone, almeno in parte, i rischi, è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del programma imprenditoriale avuto di mira, alla stregua di una lettura dinamica e costituzionalmente orientata del principio ispiratore dell'intera disciplina, icasticamente espresso dall'art. 2087 cod. civ.

La questione era stata parzialmente affrontata anche dallo stesso Ministero del Lavoro, il quale, con la Circolare n. 24 del 14 novembre 2007, aveva precisato che l'obbligo di pianificazione a carico del committente trova applicazione non solo in tutti gli appalti cosiddetti interni nei confronti di imprese o lavoratori autonomi, ma anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della azienda medesima e che ciò comporta che l'obbligo di redazione del documento unico di valutazione del rischio sussiste anche nelle ipotesi di appalti extraziendali che tuttavia risultino necessari al fine della realizzazione del ciclo produttivo dell'opera o del servizio.

Interessante far notare che il Ministero, nella Circolare n. 24 del 14 novembre 2007, concludeva che "è da ritenere che da tale ambito debbano escludersi le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgano in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente, e, quindi, alla possibilità per lo stesso di svolgere nelle medesime aziende gli adempimenti stabiliti dalla legge".

Venendo all'esame dell'Interpello n. 1 del 14 febbraio 2018, si evidenzia che il Ministero del Lavoro, nell'articolazione del proprio parere, premetta, come di consueto, una analitica ricognizione del quadro normativo vigente.

Viene infatti preliminarmente rammentato come l'articolo 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 preveda che: "Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (...) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Dello stesso tenore è anche il successivo articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 81/08 il quale dispone che "ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b) - ossia dei lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) - il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici (...)".

In considerazione, dunque, di quanto previsto dal citato articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 81/08 osserva il Ministero del Lavoro, nell'Interpello in esame, che il numero degli addetti non può essere aprioristicamente determinato, in

quanto la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora sia previsto.

Tali criteri, si deve ricordare, sono stati disciplinati dal d.m. 10 marzo 1998, il quale indica anche le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

Il medesimo decreto specifica chiaramente, inoltre, che il datore di lavoro ha l'obbligo, all'esito della valutazione dei rischi d'incendio, di adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare, riportandole in un apposito piano di emergenza.

Il piano di emergenza costituisce l'insieme di tutte le istruzioni, dei comportamenti e delle procedure da seguire in caso di emergenza, con specifico riferimento ai casi di lotta all'incendio e di evacuazione. Lo scopo del piano di emergenza è, dunque, quello di ridurre le conseguenze di un incidente mediante l'uso razionale delle risorse umane e materiali disponibili. Il suddetto piano deve, quindi, contenere semplici e chiare indicazioni sulle modalità delle operazioni di pronto intervento in caso di pericolo.

Secondo quanto previsto dal menzionato D.M. 10 marzo 1998 (Cfr. allegato VIII), i fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;*
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;*
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;*
- i lavoratori esposti a rischi particolari;*
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);*
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.*

In relazione ai rapporti sussistenti tra gli obblighi prevenzionali connessi con la gestione delle emergenze e quelli concernenti i contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione disciplinati dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/08, il Ministero del Lavoro richiama un vecchio interpello del 2013 (Cfr. risposta ad Interpello n. 6 del 2 maggio 2013) nel quale venivano chiaramente evidenziate le interconnessioni sussistenti tra le norme.

In specie veniva ricordato che l'articolo 26 del D.Lgs 81/08 individua precisi obblighi in capo al datore di lavoro committente nell'eventualità che questi decida di affidare lavori nell'ambito del proprio ciclo produttivo a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.

Le norme di riferimento sono dirette a tutelare da un lato i lavoratori autonomi o quelli dell'appaltatore che vengano ad operare in ambienti per loro e per lo stesso datore di lavoro sconosciuti e, dall'altro, i lavoratori dei

committenti che si trovino davanti ad inusuali situazioni di rischio determinate dall'appalto o dalla prestazione d'opera. In via di sintesi, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81/08, in capo al datore di lavoro committente gravano al momento i seguenti obblighi:

1) verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

3) promuovere, in particolare:

- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

Il comma 3 della norma in esame impone, quindi, al datore di lavoro, l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi, il quale va allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento, per espressa previsione legislativa, non trova applicazione con riferimento ai "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"; ciò in quanto evidentemente il legislatore, in relazione a tali rischi, da considerare "tipici" della attività dell'impresa o dei lavoratori autonomi, non ne ritiene - fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo in commento - necessaria la puntuale identificazione in un documento.

Chiarisce al riguardo il Ministero del Lavoro che è possibile parlare d'interferenza ove si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, con la conseguenza che il DUVRI dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Inoltre, resta inteso che nel documento in parola non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione del rischio e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Interessante far notare che proprio sul concetto di "interferenza" si è pronunciata l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 (Cfr. Gazzetta Ufficiale, 15 marzo 2008). Nella suddetta Determinazione l'Autorità, tra le altre cose, rammenta che possono essere considerati interferenti i seguenti rischi:

- *derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;*
- *immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;*
- *esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;*
- *derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).*

L'Autorità per la vigilanza sui contratti riporta poi quanto contenuto nella già menzionata Circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007, la quale ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge. Ricorda al riguardo l'Autorità come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno. Per gli appalti di seguito riportati è invece - conclude l'Autorità - è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- *la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);*
- *i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;*
- *i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.*

La citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha poi chiarito che il DUVRI è un documento «dinamico», per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

Sulla base di tutti gli elementi ricostruttivi evidenziati, il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 1 del 14 febbraio 2018, conclude come non vi sia dubbio che anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all'adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come - ad esempio - nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.

D'altra parte, prosegue il Ministero, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, deve fornire "agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività". Inoltre, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (Cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008).

Tanto premesso, la Commissione per gli interpellati conclude la propria analisi ritenendo che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l'obbligo per l'appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.



Pierpaolo Masciocchi

(Il Sole 24 ORE - Estratto da "Cantieri24", 5 Marzo 2018)

NEWS/APPROFONDIMENTI "ANTINCENDIO"

L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI SCUOLE E ASILI NIDO

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 74 del 29 marzo 2018 il d.m. 21 marzo 2018 relativo all'applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole e ad asili nido. La disposizione normativa, emanata di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, stabilisce alcune indicazioni programmatiche prioritarie per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi ordine e grado e ad asili nido.

L'art. 2 del decreto ministeriale indica che le attività di adeguamento al d.m. 26 agosto 1992 degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo i seguenti tre livelli di priorità:

livello di priorità a):

7.1 Impianto elettrico di sicurezza, limitatamente a:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

8. Sistemi di allarme;

9.2. Estintori;

10. Segnaletica di sicurezza;

12. Norme di esercizio.

livello di priorità b):

6.1. Spazi per esercitazioni;

6.2. Spazi per depositi;

6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche;

6.6.1 Spazi per servizi logistici - Mense;

9.3. Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi.

livello di priorità c):

restanti disposizioni del d.m. 26 giugno 1992.

Le attività di adeguamento antincendio degli edifici scolastici potranno essere effettuate, in alternativa, con l'applicazione delle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi di cui al d.m. 3 agosto 2015 e alla regola tecnica verticale di cui al d.m. 7 agosto 2017.

Per quanto attiene gli asili nido, l'art. 3 del decreto ministeriale indica che le attività di adeguamento al d.m. 16 luglio 2014 degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido potranno essere realizzate secondo i seguenti tre livelli di priorità:

livello di priorità a):

6.3 Servizi di sicurezza:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) allarme;

6.4. Illuminazione di sicurezza;

- 7.2. Estintori;
- 9. Sistemi di allarme;
- 10. Segnaletica di sicurezza;
- 11. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio;
- 12. Informazione e formazione antincendio.

livello di priorità b):

- 6.1 Impianti elettrici - Generalità;
- 6.2. Sezionamento di emergenza;
- 6.3. Servizi di sicurezza:
 - a) c) rivelazione.

livello di priorità c):

restanti disposizioni di cui all'art. 6, lettera a) del 16 luglio 2014.

Devono inoltre essere osservati, sia per gli edifici scolastici che per gli asili nido, gli obblighi procedurali in materia di prevenzione incendi ed in particolare l'articolo 3 del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla valutazione preventiva del progetto da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco, per le attività ricadenti nelle categorie B e C del d.P.R. 151/11.

Occorre osservare, tuttavia, che attualmente il d.m. 21 marzo 2018 risulta privo di pratica applicazione poiché alla data del 31 dicembre 2017 sono scaduti i termini di adeguamento alla normativa antincendio, sia degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, sia degli edifici e locali adibiti ad asili nido.

L'emanazione del d.m. 21 marzo 2018 fra quindi presumere l'intenzione del legislatore di prorogare ulteriormente, con un futuro provvedimento, i termini di adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici ed asili nido, anche al fine di dare attuazione al Fondo Progettazione Enti Locali, di cui all'art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha previsto appositi stanziamenti destinati alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, compresi gli edifici scolastici e gli asili nido.

- **UNI EN 15004-3:2008**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 3: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HCFC Miscela A.

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15004-3 (edizione giugno 2008). Fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente HCFC, miscela A e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza.

- **UNI EN 15004-4:2008**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 4: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 12.

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15004-4 (edizione giugno 2008). Fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente HFC 125 e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza.

- **UNI EN 15004-5:2008**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 5: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 227ea.

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15004-5 (edizione giugno 2008). Fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente HFC 227ea e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza.

- **UNI EN 15004-6:2008**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 6: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 23.

La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15004-6 (edizione giugno 2008). Fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente HFC 23 e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza.

- **UNI EN 15004-7:2018**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 7: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-01.

La norma tratta i sistemi che operano alla pressione nominale di 160 bar, 200 bar e 300 bar a 15 °C.

- **UNI EN 15004-8:2018**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 8: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-100.

La norma tratta i sistemi che operano alla pressione nominale di 200 bar a 15 °C e di 300 bar a 15 °C.

- **UNI EN 15004-9:2018**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 9: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-55

La norma tratta i sistemi che operano alla pressione nominale di 150 bar a 15 °C, di 200 bar a 15 °C e di 300 bar a 15 °C.

- **UNI EN 15004-10:2018**

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 10: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-541.

La norma tratta i sistemi che operano a pressione nominale di 150 bar, di 200 bar e di 300 bar a 15 °C.



Claudio Giacalone

(Il Sole 24 ORE - Estratto da "Antincendio24", 5 Aprile 2018)

L'AUTORIZZAZIONE UNICA PER CENTRALI IDROELETTRICHE SI IMPUGNA DAVANTI AL TRIBUNALE DELLE ACQUE

La giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, a norma dell'art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. n. 1775 del 1933, oltre che con riguardo alle questioni investenti gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso - demanialità delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonché questioni di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A.-, si estende altresì all'impugnazione di provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinarne la gestione, l'esercizio e i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti. È quanto afferma il Tar Lombardia, Brescia con la sentenza n. 310 del 12 marzo 2018.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un provvedimento di esproprio, con conseguente costituzione di servitù, e occupazione temporanea d'urgenza di aree, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico derivante dall'acqua di un fiume di un Comune lombardo.

A seguito della proposizione del ricorso da parte dei proprietari delle aree interessate, il Tar ha preliminarmente rilevato il proprio difetto di giurisdizione a favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, atteso che, nel caso di specie, la dichiarazione di pubblica utilità e l'autorizzazione unica era stata rilasciata ai sensi del D.lgs. 387 del 2003.

In particolare, il Tar ha provveduto a declinare la propria giurisdizione sul tema facendo notare come gli atti impugnati fossero comunque attinenti all'attività di produzione di energia elettrica mediante la costruzione di un impianto autorizzato al prelievo di acque pubbliche.

Il pregio della sentenza in commento consiste nella riaffermata estensione della competenza del Tribunale delle acque pubbliche anche ai provvedimenti che, pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, ivi compresi altresì i provvedimenti espropriativi o di occupazione d'urgenza ovvero di costituzione di servitù pubbliche sulle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera idraulica. Pertanto, a detta del Collegio, gli unici atti impugnabili in materia dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali risultano essere solamente quelli incidenti sulla materia e sul regime delle acque pubbliche in via meramente strumentale ed indiretta.

La decisione

È necessario precisare che i provvedimenti impugnati nel caso di specie erano tanto il provvedimento autorizzativo dell'occupazione preordinata all'esproprio e alla costituzione della servitù ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 - compresa la prodromica convenzione stipulata tra il Comune e società affidataria delle opere di costruzione delle centrali idroelettriche -, quanto soprattutto l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi del D.lgs. 387 del 2003 (recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

Ebbene, il Tar Lombardia, attesa la natura di tali atti, squisitamente attinenti l'attività di produzione di energia elettrica mediante la costruzione di un impianto autorizzato al prelievo di acque pubbliche, ha rilevato la propria carenza di giurisdizione in merito all'impugnazione di atti connessi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte idraulica.

Infatti, il Collegio, riprendendo concetti espressi da consolidata giurisprudenza amministrativa in tal senso (Cons. St. n. 3436/2014; n. 7276/2010; n. 4306/2009; n. 2091/2008; n. 5442/2006), ha affermato che il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha giurisdizione anche su provvedimenti che, pur se emanati da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche e concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche, ivi compresi pure i provvedimenti espropriativi o di occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera idraulica, oltre agli atti comunque influenti sulla sua localizzazione sul suo spostamento.

Pertanto può affermarsi che, mentre esulano dalla giurisdizione del Tribunale delle Acque (e rientrano in quella del giudice amministrativo) i provvedimenti incidenti sulla materia e sul regime delle acque pubbliche in via meramente strumentale ed indiretta, vi rientrano i provvedimenti di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una centrale idroelettrica, previa V.I.A., gli atti concernenti la costituzione di una servitù coattiva, mediante procedura espropriativa, per il passaggio della condotta necessaria per la realizzazione dell'opera, nonché il relativo permesso di costruzione, atti tutti incidenti in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche.

In particolare, il Collegio ha ritenuto sussistente la competenza a decidere del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in caso di impugnativa di provvedimenti influenti sulla localizzazione dell'opera idraulica o sul suo spostamento, nonché sulla definizione delle sue caratteristiche e sulla sua realizzazione, nonché sui provvedimenti di occupazione ed espropriazione di opere necessarie per realizzare la condotta idraulica relativa alla costruzione di una centrale idroelettrica, contestata dal titolare del fondo ove era previsto il transito interrato di una nuova condotta di adduzione finalizzata alla canalizzazione delle acque per il successivo sfruttamento idroelettrico.

Alessandro V. De Silva Vitolo

(Il Sole 24 ORE - Estratto da "Ambiente24", 2 Aprile 2018)

NEWS/APPROFONDIMENTI "A.N.CO.R.S."

"Grande successo di pubblico ed elevato livello di attenzione ha registrato l'evento dello scorso 14 marzo organizzato da A.N.CO.R.S. in collaborazione con CONFASSOCIAZIONI Sicurezza che si è svolto a Roma in una delle più belle sale della Camera dei Deputati, la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto.

La manifestazione "Focus sulla Sicurezza" è stata una mattina propositiva, densa di spunti e di confronti costruttivi su quanto è necessario fare per attivare sempre più una cultura della prevenzione e della sicurezza per il futuro del nostro Belpaese".



Lo ha dichiarato in una nota Luigi FERRARA, Presidente di A.N.CO.R.S., Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili Sicurezza sul lavoro e di CONFASSOCIAZIONI Sicurezza.

"In un mondo globale fatto di reti, di interdipendenze e di una fragilità in aumento costante, emergono in maniera significativa bisogni di sicurezza e di protezione sempre più forti - ha continuato FERRARA.

fenomeni come la Brexit, l'elezione di Donald Trump negli USA e i risultati delle recenti elezioni italiane sono il segno che gli individui sentono il bisogno di processi in grado almeno di ridurre il livello di

incertezza. Diminuire la soglia dei fattori negativi laddove non c'è la possibilità di lavorare su fattori positivi rappresenta la lezione appresa negli ultimi dieci anni di questo XXI secolo. Ed è per questo che noi professionisti della sicurezza ci siamo riuniti: vogliamo offrire una risposta a questa serie di bisogni, con concrete logiche di prevenzione e protezione delle persone nei diversi ambiti del lavoro."



Oltre ai numerosi e autorevoli relatori intervenuti l'evento si è contraddistinto anche per la presentazione del nuovo quotidiano OCCHIO ALLA SICUREZZA ideato, realizzato e sviluppato in collaborazione tra A.N.CO.R.S., L'Occhio Network e CONFASSOCIAZIONI. Diretto da Francesco PICCOLO, che è anche Direttore Responsabile de "L'Occhio", il nuovo organo di informazione si propone di diventare un

essenziale punto di riferimento nazionale per i professionisti del settore visto che argomento cardine saranno tutte le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell'ambiente e della formazione. Grazie all'uso di un linguaggio facile e comprensibile, di una grafica accattivante e didascalie esplicative, OCCHIO ALLA SICUREZZA punta a semplificare il più possibile gli argomenti, anche quelli più tecnici così da poter essere apprezzato da una platea di lettori non solo di settore ma anche generalista."



"E' di fondamentale importanza che le risposte ai bisogni di sicurezza dei cittadini e dei lavoratori - ha dichiarato il Presidente di CONFASSOCIAZIONI, Angelo DEIANA, a chiusura della stimolante mattinata - siano costruite con il contributo di tutti e con il diretto coinvolgimento dei professionisti fortemente interessato alla sfida globale della competizione digitale, dove il singolo segmento di riferimento è all'interno di un sistema collaborativo di rete aperta".

Hanno accompagnato l'evento con le loro interessanti relazioni:

Tommaso DE NICOLA - Dirigente INAIL della Direzione Centrale Prevenzione

Angelo Raffaele MARGIOTTA - Segretario Generale Nazionale CONFASAL

Eliseo MAIOLINO - Vice Presidente A.N.CO.R.S.

Franco PAGANI - Vice Presidente CONFASSOCIAZIONI e Direttore Master HSE Università Mercatorum

Paola AMIRANTE - Dirigente A.N.CO.R.S. e Segretario Generale CONFASSOCIAZIONI CAMPANIA

Davide SCOTTI - Segretario Fondazione LHS e ideatore del movimento Italia Loves Sicurezza

Enrico MOLINARI - Portavoce del Presidente di CONFASSOCIAZIONI

Gianni MARAGNA - Responsabile Regione Veneto A.N.CO.R.S.

Sabrina Paola PIANCONE - Responsabile Regione Puglia A.N.CO.R.S.

Claudio OTTOLIA - Responsabile Regione Piemonte A.N.CO.R.S.

Massimo RAMASCO - Responsabile Regione Lombardia A.N.CO.R.S.

Bruno MARIANI - Segretario Nazionale FESICA-CONFASAL.

[Articolo su "La Repubblica"](#)



Occhio alla Sicurezza

“La sicurezza rappresenta un costo enorme per le aziende, sono soldi buttati”. Con luoghi comuni come questo, l'industria ci ha fatto credere per anni che fosse giusto testare la sicurezza solo in caso di necessità ed investire più sul benessere delle tasche degli imprenditori che sulla salute dei dipendenti. Oggi sappiamo che non è così e siamo qui per dimostrarlo.

Quando si parla di cultura della sicurezza non si può far riferimento a principi teorici e astratti, ma si deve pensare ad un sistema ben organizzato di processi e di pratiche professionali, a norme scritte e a convenzioni informali, a linguaggi, a modi di pensare, di percepire e di rappresentare il rischio in azienda.

Per poter diffondere questa cultura è fondamentale non pensare a tutto ciò che riguarda la sicurezza come ad un mero e semplice adempimento alle leggi, bensì si deve giungere ad un approccio più ampio e condiviso verso il significato comune del lavorare in sicurezza, tenendo conto della produttività e contemporaneamente del benessere delle persone.

L'obiettivo deve essere quello di creare un approccio mentale positivo alla sicurezza.

La sicurezza sul lavoro non riguarda solo di numeri da analizzare e inserire in tabelle statistiche o leggi e norme da far rispettare; l'altra faccia della medaglia riguarda la ricerca di canali efficaci per diffondere cultura della sicurezza e per creare una “coscienza civica” che vada oltre le restrizioni o il timore di sanzioni per il mancato rispetto di un obbligo.

Occorre un'adeguata comunicazione che faccia capire, a tutti i livelli, la rilevanza della questione. Perché questo si realizzi occorre supportare le aziende nei percorsi formativi, sensibilizzare al rischio e alla prevenzione, far diventare quello della sicurezza un valore, favorire una cultura organizzativa che va orientata alla sicurezza di cui ciascuno deve farsi attore e garante.

Anche in un periodo di crisi occupazionale come quello che stiamo attraversando, è necessario parlare di salute e sicurezza sul lavoro. Abbiamo abbastanza leggi, ma poca informazione sui vantaggi sociali ed economici del benessere organizzativo.

Con queste premesse è nato il quotidiano online Occhio alla Sicurezza. Ideato, realizzato e sviluppato in collaborazione tra A.N.CO.R.S. e L'Occhio Network, con il supporto di Confassociazioni, il giornale si propone di diventare essenziale punto di riferimento nazionale per le tematiche della sicurezza sui luoghi lavoro, dell'ambiente e della formazione.

L'Occhio Network è una realtà editoriale in costante e rapida crescita. Nato con L'Occhio di Salerno nel 2006, presente sul web dal 2015, oggi edita anche L'Occhio di Napoli, L'Occhio di Avellino e TuttoCalcioNews. E sono in cantiere altre testate che apriranno entro la fine del 2018.

L'Occhio Network conta cinque redazioni giornalistiche e 21 giornalisti.

Il quotidiano online Occhio alla Sicurezza sarà aggiornato da una redazione giornalistica appositamente creata, che partirà con tre giornalisti.

Occhio alla Sicurezza è rivolto ai professionisti del settore alla sicurezza, ma non in maniera esclusiva. Utilizzando un linguaggio di facile comprensione, una grafica accattivante e didascalie, si cerca di semplificare – per quanto possibile – anche gli argomenti più tecnici. È un quotidiano di facile portata per tutti, generalista e di settore allo stesso tempo. La sicurezza è un tema che interessa tutti e per tale ragione il linguaggio deve essere adatto a tutti.

Occhio alla Sicurezza: news, normative, modulistica, eventi, sicurezza sul lavoro, sicurezza ambientale e nei cantieri, sicurezza alimentare, antincendio, sicurezza stradale e in città, sicurezza dei dati. Tutto questo in www.occhioallasicurezza.it.

La sicurezza è un argomento complesso e tutto questo deve passare sotto le forche caudine delle esigenze della comunicazione. In più la legge che modella il codice genetico del giornalista è quella secondo la quale il cane che morde l'uomo non fa notizia, l'uomo che morde il cane sì. E di questa annotazione bisogna tenere conto perché è alla base della babele dell'informazione e perché è impensabile parlare di sicurezza su giornali generalisti che privilegiano l'effetto rispetto alla notizia e al fatto.

Lo scorso anno fu attivato un nuovo sistema di videosorveglianza sui Taff, i Treni ad Alta Frequentazione. Permette di mostrare in diretta e in sequenza, sui monitor del convoglio, le immagini di quanto accade in ogni carrozza. Il sistema si prefigge di infondere maggiore sicurezza, soprattutto in chi viaggia da solo, in ore di scarsa presenza di passeggeri.

Dal punto di vista giornalistico è quella che si chiama una "good news". Una di quelle, però, che non "bucano", perché non destano sdegno né scalpore. Come ha sintetizzato Luca Sofri, "la sicurezza non fa notizia quanto l'insicurezza".

Infatti, qualche tempo fa, la presunta aggressione di una ragazza su un treno regionale di Trenord ha riscosso un'enorme eco mediatica. Gli inquirenti hanno poi smontato la denuncia. La notizia si è rivelata fasulla. Ma ormai era assurta a spia di un presunto allarme sociale. Aveva alimentato denunce e appelli, instillando preoccupazione nei viaggiatori e, soprattutto, nelle viaggiatrici.

Pochi media hanno corretto il tiro. Gli articoli online sono ancora lì. Ecco perché è importante vigilare sulle notizie, e informare in maniera corretta e ampia. Ecco perché parlare di sicurezza oggi può diventare una notizia. Perché pochissimi lo fanno e questo rende eccezionale ciò che dovrebbe essere normale. Noi vogliamo dare voce alla sicurezza, creando un deterrente anche contro vive di insicurezza. È una risposta di sistema, non estemporanea, la cui efficacia preventiva si accresce quanto più ne è diffusa la conoscenza. Quindi, parlare e scrivere di sicurezza serve eccome.

Perché la sicurezza ha tutti i titoli per fare notizia. E diffondere notizie dovrebbe essere sempre sinonimo di informare. E la sicurezza deve fare rumore, deve fare chiasso, deve essere come il cielo stellato: non ci facciamo caso, ma sappiamo che c'è, è lì, proprio sopra di noi. E quando lo vediamo è una magia assolutamente normale. Ma bellissima.

Francesco Piccolo

Direttore Responsabile "Occhio alla Sicurezza"
Responsabile Media ANCORS24 e Social Media

INFORTUNIO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 24 gennaio 2018, n. 1764

Lavoro subordinato - Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Limiti - Comportamento colposo del lavoratore - Esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Condizioni - Abnormità ed imprevedibilità della condotta del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute - Necessità - Fattispecie.

In materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza.

Pres. Di Cerbo; Rel. Patti; P.M. Sanlorenzo; Ric. Q. S.r.l.; Controric. S.M. + 2

Il caso di specie riguarda un infortunio occorso ad un dipendente durante lo svolgimento di attività lavorativa consistente in una caduta mentre lavorava al montaggio di una gru.

La Corte d'Appello di Brescia, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva della società datrice di lavoro condannandola al risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore, con detrazione di quanto già percepito da quest'ultimo da parte dell'INAIL.

Nello specifico la Corte di merito escludeva un qualsiasi concorso di colpa del lavoratore (invece riconosciuto dalla sentenza di primo grado), ritenendo che la datrice di lavoro non aveva adottato le necessarie misure protettive né adeguatamente formato i propri dipendenti in merito all'uso dei dispositivi di sicurezza.

La Corte di Cassazione, adita dalla società datrice di lavoro, ha rigettato il ricorso, rilevando innanzitutto che in materia di obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. gravano sul datore di lavoro specifici obblighi di informazione del lavoratore, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche, in quanto, in tal modo, la misura precauzionale non risulterebbe adottata dal datore di lavoro, ma l'individuazione dei suoi contenuti sarebbe inammissibilmente demandata al lavoratore; né l'obbligo di controllo può ritenersi esaurito nell'accertamento della prassi seguita in azienda, esigendosi, viceversa, una verifica riferita ai singoli lavoratori, attraverso specifici preposti e con riferimento ad ogni fase lavorativa rischiosa (cfr. Cass. n. 20051/2016).

Pertanto, prosegue la Corte, premesso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove quest'ultimo abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto (cfr. da ultimo Cass. n. 798/2017).

Ciò premesso, la Corte ha rilevato che tali principi sono stati correttamente applicati dalla Corte di merito, che ha ritenuto di escludere un concorso di colpa del lavoratore, conducendo, inoltre, una valutazione dei mezzi di prova priva di vizi, come tale insindacabile in sede di legittimità. Per tali motivi, la Corte di Cassazione, come anticipato, ha concluso per il rigetto del ricorso.

a cura di **Elio Cherubini**

(Il Sole 24 ORE - Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 23 marzo 2018, n. 13, pag. 38-41)

LE PROCEDURE SCORRETTE TOLLERATE

Corte di Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 1 febbraio 2018, n. 4941

Sul piano infortunistico com'è noto, non tutti i settori hanno lo stesso peso; le statistiche dell'INAIL consentono da tempo, ormai, di tracciare una mappa particolareggiata e sufficientemente chiara delle attività ad alto rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che non sono solo quelle dell'edilizia ma anche di altri settori come, ad esempio, il metalmeccanico e l'agricoltura e la manutenzione del verde.

Proprio quest'ultima attività è finita in più occasioni nel mirino delle cronache per i gravi infortuni che si sono registrati, specie nelle operazioni di taglio degli alberi dove le precauzioni antinfortunistiche dovrebbero essere al massimo livello; invece, la tragica vicenda affrontata questa volta dalla S.C. di Cassazione porta nuovamente alla ribalta un discutibile modus operandi da parte di alcuni datori di lavoro che ancora oggi considerano la sicurezza sul lavoro solo come una questione documentale dimenticando, però, che ciò che conta ancora di più è la messa in campo di reali misure di prevenzione e protezione efficaci, tra cui senz'ombra di dubbio un'incisiva vigilanza interna sulle condotte dei lavoratori e la loro formazione.

Proprio su questi due doveri specifici del datore di lavoro, consacrati nel D.Lgs. 81/08, la S.C. di Cassazione, Sez. IV pen., 1° febbraio 2018, n. 4941, ha espresso alcuni interessanti orientamenti condannando ancora una volta quelle condotte datoriali che accettano passivamente le procedure di lavoro scorrette seguite dai lavoratori.

Il caso

La vicenda affrontata dai giudici risale a febbraio del 2013; a perdere la vita fu un operaio di una piccola impresa S.n.C. che durante l'attività di disboscamento di una pioppeta, in prossimità del fiume Serchio, mentre era intento al taglio di un albero veniva improvvisamente colpito da quello che stava tagliando lì vicino il suo collega, riportando un gravissimo trauma cranio-encefalico fratturativo che ne causava la morte.

Per questo infortunio mortale venivano chiamati in giudizio i due soci della S.n.C. che il Gip presso il Tribunale di Lucca, all'esito di giudizio abbreviato, li riconosceva responsabili del delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589, commi 1 e 2, c.p. perché, appunto, nelle loro qualità di soci dell'impresa esecutrice dei lavori di taglio, avevano omesso di adempiere gli obblighi di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. e all'art. 15, e 18, del D.Lgs. 81/08, in particolare per non aver formato i lavoratori, non aver vigilato sugli stessi durante le operazioni di taglio, oltre che per aver "(...) omesso di prescrivere alla p.o. l'osservanza di un adeguato prudenziale distanziamento dagli alberi in caduta - in conseguenza del taglio dei medesimi -, non impedendo l'evento che avevano l'obbligo giuridico di impedire, cagionavano la morte (...)" del lavoratore.

Gli imputati venivano altresì condannati entrambi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore del lavoratore deceduto, da determinarsi per la liquidazione a cura del giudice civile, ponendo a carico degli stessi una provvisoria di euro 40.000,00.

Nel 2016 la Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Lucca riduceva la pena nei confronti di uno dei soci N.L. ad anni uno e mesi quattro di reclusione - pena identica a quella inflitta all'altro socio - e confermava nel resto.

Avverso tale sentenza gli imputati proponevano, quindi, ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito; in particolare, i ricorrenti hanno lamentato violazione di legge e vizio motivazionale con travisamento della prova.

A loro avviso, infatti, la sentenza impugnata compirebbe un evidente travisamento delle prove laddove fa riferimento all'addebito colposo consistito nella mancata formazione ed informazione dei lavoratori considerato che agli atti risulta una dichiarazione sottoscritta dal G., collega dell'operaio deceduto, nella quale lo stesso afferma "di aver sempre avuto formazione e addestramento circa le procedure di sicurezza da seguire per l'attività di abbattimento piante" e "sono sempre stato formato direttamente sul posto di lavoro, seguendo la procedura prevista dalla valutazione rischi".

Aggiungono, infine, i ricorrenti che alla base del tragico incidente vi sarebbe, in effetti, l'estemporaneo comportamento negligente dei lavoratori che, contravvenendo all'ordinario e consueto procedimento lavorativo ed alle precise direttive ricevute, riprendevano il taglio delle piante prima della conclusione della pausa pranzo, senza attendere il ritorno del socio N.A., addetto alla sorveglianza della zona di abbattimento; ad avviso degli imputati proprio il lavoratore G. probabilmente per la fretta di terminare prima il lavoro assegnatogli, andava a tagliare una pianta dove operava il collega poi deceduto, disattendendo le più elementari norme di sicurezza.

Di conseguenza la condotta eccezionale, imprevedibile e negligente dei lavoratori avrebbe impedito al socio N.L. di esercitare la dovuta vigilanza e garantire il rispetto della cautele atte a neutralizzare il rischio.

Con un secondo motivo, invece, si rileva vizio motivazionale in relazione al rigetto di condizionare il giudizio abbreviato all'esame di lavoratore G.; i ricorrenti hanno chiesto di ascoltare il G., nel pieno contraddittorio tra le parti, al fine di chiarire quei numerosi profili d'incertezza che le sue dichiarazioni hanno determinato nel processo.

La stessa sentenza impugnata cadrebbe, infine, in evidente contraddizione, laddove ignora nel percorso motivazionale le dichiarazioni scritte del lavoratore G.

I giudici di legittimità, però, hanno ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile in quanto il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in sede di legittimità, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente.

Impresa con più datori di lavoro

Secondo la Cassazione, infatti, un primo elemento di notevole importanza che è stato accertato è il fatto che i soci N.A. e N.L. ricoprissero entrambi la posizione di datore di lavoro per la sicurezza (cfr. art. 2, c.1, lett. b, D.Lgs. 81/08) e, di conseguenza, in tale veste erano tenuti ad adempiere all'obbligazione di sicurezza e, quindi, a formare i lavoratori e vigilare sul loro comportamento.

Si conferma, quindi, ancora una volta che in materia antinfortunistica tale posizione di garanzia può essere ricoperta anche da più persone fisiche; infatti, nel caso di specie trattandosi di una società in nome collettivo salva diversa pattuizione l'amministrazione compete a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (art. 2257 c.c.).

L'amministrazione può essere, quindi, attribuita a più persone anche congiuntamente (art. 2258 c.c.), e non è detto che tutti i soci della S.n.C. rivestano la qualità di amministratore; nel caso de quo, invece, i giudici hanno riconosciuto che entrambi i due soci esercitavano funzioni di amministrazione della società e sulla base di questo primo elemento hanno riconosciuto la loro responsabilità per l'infortunio mortale.

Sotto tale profilo, poi, secondo la S.C. non ha alcun rilievo, ai fini dell'esclusione di responsabilità del N.L., il fatto che questi avesse nominato il proprio socio ed coimputato N.A., con una delega peraltro assai scarna, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Secondo un'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la mera designazione del RSPP non costituisce una delega di funzioni (cfr. artt. 16 e 17 D.Lgs. n.81/2008) e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (1).

Procedure di lavoro scorrette tollerate

Altro elemento decisivo è che secondo i giudici di legittimità nel caso di specie non risulta nessuna estemporanea trasgressione dei lavoratori, bensì una condotta contraria alle regole di sicurezza conosciuta, accettata ed adottata dai datori di lavoro; sotto tale profilo, infatti, viene sottolineato nella sentenza in commento che la Corte territoriale ha dato conto, senza aporie logiche, che non ricorre certamente nel caso de quo la configurabilità di una responsabilità dei lavoratori per un estemporaneo comportamento negligente degli stessi, che inverosimilmente avrebbero ripreso il taglio degli alberi prima della conclusione della pausa pranzo, senza attendere il ritorno del socio N.A., per la fretta di terminare prima il lavoro.

Del resto "(...) come logicamente ritiene la corte di appello, proprio per l'imminenza del ritorno del N.L., non è plausibile che i lavoratori violassero le regole di sicurezza imposte, al solo scopo di fare prima" ma, invece, è da ritenersi che tale condotta fosse conosciuta ed adottata dal lavoratore come sistema di lavoro.

In altri termini per i Giudici si trattava di una procedura di lavoro scorretta tollerata dagli imputati che s'inseriva all'interno di un modus operandi dove regnava "(...) il totale spregio di ogni regola di sicurezza, tanto è vero che nel corso del processo emergeva la circostanza, oltre al mancato rispetto della distanza di sicurezza, anche della mancata delimitazione della zona di taglio degli alberi".

Valutazione dei rischi e omessa formazione e vigilanza

Il contesto lavorativo in cui si è venuto a determinare l'infortunio mortale si presentava, pertanto, particolarmente deteriorato in termini antinfortunistici considerata la violazione delle basilari regole di sicurezza da rispettare nell'attività di taglio di alberi tra cui, prima fra tutte, quella del mantenimento di una distanza minima tra l'albero da abbattere e le altre persone presenti nell'area pari al doppio dell'altezza della pianta, nonché quella della presenza di un soggetto terzo addetto alla sorveglianza della zona di abbattimento e di quella di pericolo, in grado di avvertire le persone che si trovano in tali zone e di allontanarle prima dell'inizio dei lavori.

In effetti, sottolineano i giudici, tali rischi erano stati valutati e per altro tali misure di prevenzione erano state correttamente previste anche nel DVR della società ma non erano state, poi, concretamente attuate: si tratta, quindi, del classico caso dove la sicurezza, purtroppo, resta solo sulla carta.

La valutazione complessiva delle circostanze emerse consente, pertanto, di escludere che tali omissioni siano state il frutto di un imprevedibile ed abnorme comportamento dei due lavoratori in questione, emergendo piuttosto l'adozione di una prassi aziendale improntata alla mancata formazione ed informazione dei dipendenti ed al mancato rispetto delle citate misure che ove applicate avrebbero evitato l'evento luttuoso.

Secondo la Cassazione, infine, non è nemmeno configurabile la responsabilità, ovvero, la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità come nel caso di specie, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (2).

a cura di **Mario Gallo**

(Il Sole 24 ORE - Estratto da "Sicurezza24", n. 2, 21 febbraio 2018)

(1) Cfr. ex multis Cass. pen. Sez. IV, 26 aprile 2017, n. 24958.

(2) Cfr. ex multis Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2017, n. 10265.

L'ESPERTO RISPONDE

IL BONUS AL 150% È NEGATO AI MACCHINARI «DI PROVA»

D. Si vuole costituire un'azienda di commercializzazione e/o produzione macchinari per tessuto. L'azienda acquisterà un macchinario nuovo da tenere in showroom/sala prove per far vedere e provare agli eventuali acquirenti il prodotto che si vende. Questo macchinario può essere considerato connesso al sistema produttivo aziendale e quindi essere agevolato con l'iperammortamento? Il macchinario non serve direttamente alla produzione, ma come macchina di mostra o macchina per test per l'eventuale acquisto di altri macchinari che l'azienda costruisce o commercializza.

R. La legge di Bilancio per il 2017 (legge 232/2016, articolo 1, comma 9) ha introdotto per la prima volta per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il riconoscimento di una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 150% (rilevante ai soli fini della deduzione Ires delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologia o digitale in chiave Industria 4.0 effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, o entro il 30 settembre 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 l'ordine di acquisto sia stato accettato e sia stato versato il 20% del corrispettivo pattuito.

La legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017) ha prorogato l'agevolazione per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018, ovvero il 31 dicembre 2019, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l'ordine di acquisto sia stato accettato e sia stato versato il 20% del corrispettivo pattuito.

Per quel che concerne i beni agevolabili, l'allegato A alla legge di Bilancio per il 2017 annovera beni ad alto livello tecnologico atti a favorire processi di trasformazione tecnologica dell'impresa in chiave Industria 4.0, quali:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Inoltre, per poter beneficiare del riconoscimento della maggiorazione in commento occorre che i beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete della fornitura.

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di un bene da tenere in showroom/sala prove per far vedere e provare agli eventuali acquirenti il prodotto da vendere, si ritiene che lo stesso non soddisfi il requisito della strumentalità e pertanto non possa beneficiare dell'iperammortamento.

(Il Sole 24 ORE - Estratto da "L'Esperto Risponde", 9 aprile 2018)

RASSEGNA NORMATIVA

(G.U. n. 83 del 10-4-2018)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 gennaio 2018

Integrazioni al decreto 17 marzo 2017, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2018.

(G.U. 15 febbraio 2018, n. 38)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2018

Revisione degli allegati A e B del decreto 4 maggio 2017, inerente: «Aggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto dirigenziale 4 dicembre 2013». (Decreto dirigenziale n. 130/2018). (18A01290)

(G.U. 24 febbraio 2018, n. 46)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

COMUNICATO

Regolamento di «Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale»

(G.U. 24 febbraio 2018, n. 46)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 febbraio 2018

Integrazioni al decreto direttoriale 17 marzo 2017, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2018.

(G.U. 9 marzo 2018, n. 57)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Attività antincendio boschivo per il 2018. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

(G.U. 9 marzo 2018, n. 57)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2017, n. 239

Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

(G.U. 10 marzo 2018, n. 58)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 marzo 2018

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2017/2054.

(G.U. 13 marzo 2018, n. 60)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un manufatto esplosivo

(G.U. 19 marzo 2018, n. 65)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplodenti

(G.U. 19 marzo 2018, n. 65)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

*Classificazione di un manufatto esplosivo
(G.U. 19 marzo 2018, n. 65)*

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

*Classificazione di un manufatto esplosivo
(G.U. 19 marzo 2018, n. 65)*

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

*Classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(G.U. 19 marzo 2018, n. 65)*

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 febbraio 2018**

*Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo.
(G.U. 20 marzo 2018, n. 66)*

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 marzo 2018**

*Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e dell'elenco dei medici di bordo supplenti a seguito della revisione parziale disposta con decreto dirigenziale 8 marzo 2017.
(G.U. 24 marzo 2018, n. 70)*

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 marzo 2018**

*Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2018, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla conferenza europea dei Ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.).
(G.U. 24 marzo 2018, n. 70)*

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2018, n. 25

*Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
(G.U. 28 marzo 2018, n. 73, S.O., n. 13)*

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 marzo 2018**

*Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.
(G.U. 29 marzo 2018, n. 74)*

MANUALIDIGITALI

DIGITAL WEB LEARNING

COLLANA HACCP

HACCP

ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI

In riferimento al corso HACCP - Addetti alla Manipolazione degli Alimenti,
ai sensi del Reg. CE. 852/2004, 853/2004,
2073/05, D.Lgs. 193/07 e norme regionali.

REGIONE
LAZIO





Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

©

2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato.